

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL GEOPARCO DELLE ALPI APUANE</p>

**TITOLO I
NORME GENERALI**

Art. 1 – Denominazione

1. Il Geoparco delle Alpi Apuane assume le denominazioni provvisorie di ‘*Geoparco delle Alpi Apuane*’, in lingua italiana e di ‘*Apuan Alps Geopark*’ in lingua inglese.
2. Il Geoparco partecipa alle Reti europea e globale dei Geoparchi – *European and Global Geoparks Networks* – sotto gli auspici dell’Unesco.

Art. 2 – Emblema

1. L’emblema del Geoparco è provvisoriamente lo stesso del Parco Regionale delle Alpi Apuane.
2. L’uso del nome e dell’emblema del Geoparco è riservato all’Ente ed è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio direttivo.
3. Il Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzione, l’uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Geoparco.

Art. 3 – Finalità

1. Il Geoparco persegue le stesse finalità del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con particolare riferimento alla conservazione e alla promozione del patrimonio geologico del territorio assegnato.
2. Speciale rilievo assumono la tutela e la valorizzazione dei siti geologici o geositi, che sono aree o località capaci di rappresentare in modo esemplare eventi geologici, geomorfologici e regionali rivestendo la funzione di modelli per un’ampia fascia di territorio, ovverosia di quelle risorse naturali non rinnovabili di valore scientifico, culturale o educativo, quali formazioni o strutture geologiche, forme del paesaggio o giacimenti di carattere paleontologico e pure minerario estrattivo.
3. Obiettivo specifico del Geoparco è sviluppare e valorizzare le relazioni di rete e di sistema tra il patrimonio geologico e l’insieme delle risorse ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, storico-culturali del territorio di propria competenza e dell’area vasta in cui si colloca lo stesso Geoparco, all’interno di un’ampia strategia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

Art. 4 – Territorio

1. Il territorio del Geoparco è la sommatoria dell’area parco, dell’area contigua e della zona contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane, come definite dalla Regione Toscana con propri provvedimenti di legge.

Art. 5 – Sedi

1. Il Geoparco svolge le proprie attività istituzionali, amministrative e tecniche presso le sedi del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I Organi istituzionali

Art. 6 – Organi

1. Gli Organi del Geoparco sono gli stessi del Parco Regionale delle Alpi Apuane.
2. Sono Organi del Geoparco:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio direttivo;
 - c) Il Collegio regionale unico dei Revisori;
 - d) la Comunità del Parco.
3. Le modalità di nomina e/o di elezione, la composizione, la durata in carica, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono quelle stabilite dalla Legge Regionale e dallo Statuto del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Capo II Presidente e Vice Presidenti

Art. 7 – Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente e i due Vice Presidenti del Geoparco sono gli stessi del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con identità di funzioni e ruolo.

Capo III Consiglio direttivo e Giunta esecutiva

Art. 8 – Consiglio direttivo e Giunta esecutiva

1. Il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva del Geoparco sono gli stessi del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con identità di funzioni e ruolo.
2. Le modalità e i termini di convocazione, di validità e di svolgimento delle sedute, nonché di adozione/approvazione delle deliberazioni seguono le medesime norme dello Statuto del Parco Regionale delle Alpi Apuane e degli eventuali Regolamenti di funzionamento degli stessi Organi.
3. Gli atti deliberativi non sono distinti, né in numerazione, né in argomento, tra Geoparco e Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Capo IV Collegio regionale unico dei Revisori

Art. 9 – Collegio regionale unico dei Revisori

1. Il Collegio regionale unico dei Revisori è lo stesso del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con identità di funzioni e ruolo.

2. Le modalità e i termini di convocazione, di validità e di svolgimento delle sedute, nonché di adozione/approvazione delle deliberazioni seguono le medesime norme dello Statuto del Parco Regionale delle Alpi Apuane e degli eventuali Regolamenti di funzionamento dello stesso Organo.

Capo V Comunità del Parco

Art. 10 – Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco o Geoparco è la stessa del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con identità di funzioni e ruolo.
2. Le modalità e i termini di convocazione, di validità e di svolgimento delle sedute, nonché di adozione/approvazione delle deliberazioni seguono le medesime norme dello Statuto del Parco Regionale delle Alpi Apuane e degli eventuali Regolamenti di funzionamento dello stesso Organo.
3. Gli atti deliberativi non sono distinti, né in numerazione, né in argomento, tra Geoparco e Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Capo VI Strutture tecnico-consultive

Art. 11 – Commissione di gestione scientifica

1. Il Geoparco si avvale di una Commissione di gestione scientifica, specificamente competente nel campo delle scienze geologiche e della loro divulgazione, per ottenere indirizzi, pareri ed indicazioni a supporto della gestione del Geoparco e dell'attività di conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio geologico delle Alpi Apuane.
2. La Commissione è così composta:
 - un rappresentante del C.N.R., Istituto di Geoscienze e Georisorse di Pisa, con funzioni di Coordinatore della Commissione, durante il periodo di validità di uno specifico “Protocollo d’intesa per lo sviluppo delle conoscenze geologiche e per la tutela e la valorizzazione della geodiversità delle Alpi Apuane”;
 - un rappresentante per ogni dipartimento universitario o ente di ricerca che ha sottoscritto con il Parco uno specifico “Protocollo d’intesa per lo sviluppo delle conoscenze geologiche e per la tutela e la valorizzazione della geodiversità delle Alpi Apuane”, nel suo periodo di validità;
 - il membro del Comitato scientifico del Parco, esperto in scienze geologiche;
 - il Direttore del Geoparco delle Alpi Apuane;
 - il Geopark manager delle Alpi Apuane.
3. La Commissione può proporre iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale finalizzate alla gestione del Geoparco.
4. Non sono sottoposti al parere della Commissione le singole pratiche relative alle autorizzazioni e ai nulla osta del Parco.
5. La partecipazione alle sedute della Commissione non prevede né indennità, né gettone di presenza, ma il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Direttore del Parco può autorizzare missioni e sopralluoghi di membri della Commissione nei limiti del budget assegnato e secondo le norme vigenti della pubblica amministrazione e dei regolamenti del Parco.
6. Il Coordinatore o, in subordine, altro membro della Commissione scientifica può essere delegato dal Direttore a partecipare come supplente, in sostituzione di un membro effettivo, ai Meeting organizzativi periodici della European Geoparks Network e del Forum dei Geoparchi italiani.

TITOLO III

UFFICI E SERVIZI

Art. 12 – Direttore

1. Il Direttore del Geoparco è lo stesso del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con identità di funzioni e ruolo.
2. Partecipa, come membro effettivo, ai Meeting organizzativi periodici della European Geoparks Network e del Forum dei Geoparchi italiani.

Art. 13 – Geopark manager

1. Il Geopark manager è il funzionario del Parco che assicura il maggiore supporto tecnico e amministrativo alla specifica attività del Geoparco, quale precipua missione da sviluppare all'interno delle più ampie competenze attribuite dalla Legge al Parco Regionale delle Alpi Apuane.
2. È nominato dal Direttore, con propria determinazione, tra i dipendenti di ruolo del Parco in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) categoria D;
 - b) laurea in scienze geologiche (vecchio ordinamento, magistrale o specialistica);
 - c) buona conoscenza scritta e parlata dell'inglese (lingua di comunicazione della Rete)
3. Partecipa, come membro effettivo, ai Meeting organizzativi periodici della European Geoparks Network e del Forum dei Geoparchi italiani.

Art. 14 – Struttura organizzativa del Geoparco

1. Tutti gli Uffici assicurano il necessario sostegno tecnico e amministrativo all'attività del Geoparco, in relazione alle proprie specifiche competenze.
2. La materia della conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico viene prioritariamente trattata dall'U.O. "Ricerca e conservazione".

Art. 15 – Guide del Geoparco

1. Le Guide del Geoparco sono le "Guide del Parco" iscritte in apposito elenco e in possesso della specializzazione in "Geoturismo".
2. La specializzazione in "Geoturismo" è rilasciata con atto del Direttore dopo un percorso formativo pianificato e gestito dagli Uffici competenti dell'Ente, secondo modalità e tempi di svolgimento diversi dalle altre specializzazioni di cui al Regolamento delle "Guide del Parco".
3. La specializzazione in "Geoturismo" ha validità non superiore a cinque anni ed è sottoposta a verifica periodica, attraverso corsi di aggiornamento, stage o prove di esame.
4. Tutte le iniziative promosse dall'Ente e riferibili all'attività del Geoparco sono svolte obbligatoriamente da soggetti in possesso della specializzazione in "Geoturismo".

TITOLO IV

ATTIVITÀ E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Art. 16 – Comunità ed attività economiche locali

1. L'Ente garantisce la corretta gestione del territorio del Geoparco in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate, assicurando momenti ed iniziative di ascolto verso la propria realtà territoriale.
2. Le attività di promozione turistica del Geoparco sono rivolte principalmente alle popolazioni residenti, in modo da valorizzare le imprese locali, soprattutto su base familiare o cooperativa, che

adottino “buone pratiche”, ovverosia pongano in essere interventi ed azioni corrispondenti all’idea di sostenibilità come fattore essenziale di uno sviluppo in grado di rispondere alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie.

3. Priorità o esclusività nel conferimento di servizi e nella promozione e valorizzazione economica vengono riservate alle strutture turistiche certificate dal Parco per le loro scelte ecosostenibili, avendo posto particolare attenzione al risparmio energetico, alla raccolta differenziata, al prodotto tipico e biologico e alla valorizzazione del territorio del Parco.

Art. 17 – Partenariato

1. Le attività di servizio necessarie alla fruizione del Geoparco possono essere gestite in amministrazione diretta oppure in affidamento o convenzione, con soggetti pubblici e privati che abbiano obbligatoriamente sottoscritto con l’Ente un atto coerente con i principi della “Carta europea del turismo sostenibile”.

TITOLO V

ORDINAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 18 – Risorse economiche e finanziarie

1. Le risorse per le attività e gli interventi a favore del Geoparco sono distribuite anche in modo non specifico all’interno degli strumenti di pianificazione economico-finanziaria del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

2. Il Geoparco fruisce, in particolare, di un budget annuale dedicato tra le spese correnti, che viene stabilito dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo ed articolato dalla Giunta esecutiva in uno specifico intervento-programma del Piano esecutivo di gestione.